

Capitolato Speciale d'Appalto

**Procedura negoziata sotto soglia con aggiudicazione mediante massimo ribasso per l'affidamento
mediante Accordo Quadro con unico operatore economico del servizio di trasporto e/o movimentazione
di strumenti musicali occorrente Scuole Civiche di Milano –
Fondazione di Partecipazione
GARA 17/2013
CIG 5433952F08**

INDICE

ART. 1. -	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 2. -	VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3. -	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI INTERVENTO	3
ART. 4. -	LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5. -	MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	4
ART. 6. -	GESTIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 7. -	REFERENTE DEL FORNITORE	5
ART. 8. -	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)	5
ART. 9. -	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	5
ART. 10. -	DURATA DEL CONTRATTO.....	6
ART. 11. -	REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	6
ART. 12. -	SUBAPPALTO	6
ART. 13. -	CESSIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 14. -	RESPONSABILITA'	7
ART. 15. -	PERSONALE.....	8
ART. 16. -	FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE.....	8
ART. 17. -	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
ART. 18. -	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 19. -	POLIZZA ASSICURATIVA.....	10
ART. 20. -	CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 21. -	CONTROLLI/VIGILANZA	11
ART. 22. -	PENALITA'	11
ART. 23. -	ESECUZIONE IN DANNO	12
ART. 24. -	RISOLUZIONE.....	12
ART. 25. -	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
ART. 26. -	RECESSO	12
ART. 27. -	FORO COMPETENTE	13
ART. 28. -	STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE	13
ART. 29. -	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	13

ART. 1. - OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente appalto, l'affidamento dei servizi di trasporto e movimentazione degli strumenti musicali di Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione, qui di seguito indicata come Fondazione Milano.

L'aggiudicazione del presente appalto è effettuata con Accordo Quadro con un unico operatore economico ex art 59 Codice dei contratti e direttiva comunitaria 2004/18/CE, con **Criterio del prezzo più basso, a corpo, mediante percentuale unica di ribasso offerta di prezzi unitari per gli specifici tipi di prestazione** ex art. 82 comma 1 lettera b del D.Lgs. 163/2006 e regolamento DPR 207/2010 art. 283 comma 4

ART. 2. - VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto - presunto in via previsionale sulla base della sommatoria dei corrispettivi delle prestazioni specifiche che potranno essere richieste - è definito come segue:

A.)	Valore presunto dell'appalto, comprensivo di:	Euro 80.000,00
	- Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore,	
	- Costi del personale, dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni più avanti.	
B.)	Oneri aggiuntivi della sicurezza da indicare specificamente e non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008).	Euro 800,00 pari a 01,00%
A)+B)	IMPORTO TOTALE PRESUNTO DELL'APPALTO	Euro 80.800,00 (ottantamilaottocento/00 euro)

ART. 3. - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI INTERVENTO

Nella Tabella, Allegato A, sono definiti:

- la descrizione del servizio di trasporto e movimentazione degli strumenti, avendo individuato le principali tipologie di trasporti che potrebbero essere richiesti durante l'intero periodo contrattuale;
- i valori unitari a base d'asta dei singoli servizi - al netto degli oneri delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro indicati specificamente non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis e art. 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008) - ma comprensivi di:
 - a) Costi di struttura e remunerazione dell'imprenditore;
 - b) Costi del personale, che devono essere dichiarati dall'operatore economico, non soggetti a ribasso (ex art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006).

L'operatore economico dovrà rendere dichiarazione e fornire scheda di scomposizione dei costi - secondo il modello predisposto dalla Fondazione - atta a documentare che - ai sensi dell'art. 82 comma 3-bis D.Lgs. 163/2006 - il ribasso sul prezzo unitario per ogni singola prestazione è stato determinato senza incidere sulle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Capitolato speciale d'appalto – trasporto strumenti

Il costo del personale deve essere valutato moltiplicando il costo orario, come definito dalla norma, per il numero di ore/uomo necessarie per rendere la prestazione; pertanto è legittimo il ribasso giustificato in tutto o in parte dal minor numero di ore/uomo, fermo restando il costo orario suddetto, ma la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 art. 86 D.Lgs. 163/2006, potrà sempre richiedere all'offerente di giustificarne la congruità.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 comma 3 D.Lgs. 163/2006)

I servizi di trasporto e/o movimentazione possono essere richiesti, tutti i giorni della settimana.

- Per giorni feriali si intendono: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.
- Per festivi si intendono i festivi nazionali e la domenica.
- Le singole descrizioni del servizio riportate nella tabella, non sono esaustive degli strumenti movimentati e Fondazione Milano si riserva la facoltà di poter sostituire uno degli strumenti in elenco con uno similare che in ogni caso non alteri il genere del trasporto da effettuare.

I corrispettivi per il trasporto/movimentazione si considerano onnicomprensivi di:

- uscita per eventuale sopralluogo;
- consegna presso il luogo e il piano di destinazione entro la data e l'ora indicata;
- ritiro/disallestimento previsto alla data e ora indicata;
- ritorno in sede e scarico al piano indicato negli orari richiesti;
- trasporto e mezzi di trasporto necessari;
- materiale di imballaggio necessario a mettere in sicurezza gli strumenti trasportati da ogni eventuale danno;
- richiesta di permessi Comunali a carico della ditta aggiudicataria del servizio;
- Copertura/protezione adeguata degli strumenti in caso maltempo.

ART. 4. - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi potrebbero essere richiesti:

- nella città di Milano;
- entro 50 km dal perimetro del comune di Milano;
- entro 150 Km dal perimetro del comune di Milano.

Le movimentazioni interne degli strumenti potranno essere richieste nelle seguenti sedi:

- Dipartimento Musica - Via Stilicone, 36 – 20154 - Milano;
- Auditorium Lattuada - Corso di Porta Vigentina, 15 - 20122 - Milano;
- Dipartimento Teatro - Via Salasco, 4 - 20136 - Milano;
- Centri di Educazione Musicale e Civici Corsi di Jazz - Via Decorati, 10 – 20138 - Milano

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 5. - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi di movimentazione dovranno essere prenotati almeno 5 giorni lavorativi prima dell'evento.

Capitolato speciale d'appalto – trasporto strumenti

Fondazione Milano si riserva la facoltà, in caso di urgenza, di chiedere il trasporto degli strumenti con un preavviso di 48 ore. In questo caso verrà applicata una maggiorazione del 10% sul prezzo complessivo del trasporto da effettuarsi.

L'Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano emetterà ordine di servizio almeno 1 giorno prima del servizio stesso, confermando il luogo presso il quale dovrà essere effettuato ogni singolo servizio.

Per ogni servizio reso l'appaltatore dovrà redigere un documento di trasporto o una bolletta di servizio equivalente, la quale dovrà recare, tra le altre indicazioni, in particolare la firma del vettore e la firma di ricevuta dei destinatari delle successive destinazioni. Copia di tale bolletta con le relative firme dovrà essere consegnata alla Fondazione a servizio ultimato.

Ogni difformità rispetto al servizio richiesto potrà essere sanzionata da Fondazione Milano come da penalità indicate dal presente capitolato.

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa come previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 6. - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio sarà curata dalla Responsabile dell'Organizzazione del dipartimento di Musica, con la quale l'aggiudicataria si interfacerà; la stessa pertanto coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica degli stessi.

Gli ordini saranno inviati e formalizzati dell'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail, fax o pec.

ART. 7. - REFERENTE DEL FORNITORE

L'aggiudicataria, si impegna a garantire la presenza di un referente a cui Fondazione Milano farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione all'Ufficio Approvvigionamenti.

ART. 8. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI)

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, Fondazione Milano redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze DUVRI, in cui sarà riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del Committente e dell'impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.

Fondazione Milano, allega al presente CSA (allegati Duvri), il proprio DUVRI per presa visione anticipata al fine da fornire – all'azienda candidata - tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

ART. 9. - TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Il contratto che si intende stipulare è un accordo quadro.

Il fornitore è vincolato alla propria offerta, mentre Fondazione Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i servizi oggetto del presente capitolato, fino all'esaurimento dell'importo massimo di € 80.000,00 (oltre I.V.A.), più oneri della sicurezza pari a € 800,00 non soggetti a ribasso.

All'aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a corpo per ogni singola prestazione, in riferimento al servizio effettivamente eseguito e richiesto. Di conseguenza, per ogni singolo trasporto/movimentazione sarà

Capitolato speciale d'appalto – trasporto strumenti

riconosciuto all'affidataria un corrispettivo pari al prezzo unitario indicato nell'offerta al netto degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno corrisposti in aggiunta nella misura di 1 % (oltre iva) per ogni singolo trasporto.

ART. 10. - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto sarà di **quarantotto mesi** a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Quadro.

ART. 11. - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione periodica del prezzo verrà operata, a richiesta dell'aggiudicataria, sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti.

La revisione di cui al capoverso precedente sarà ammessa **a partire dall'inizio del secondo anno** di esecuzione contrattuale, e sarà operata come segue:

- a pena di decadenza, l'appaltatore presenterà a Fondazione Milano l'istanza di revisione prezzi entro sessanta giorni anteriori a ciascun termine contrattuale annuale;
- la revisione sarà operata sulla base dei dati pubblicati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, e riferiti ai dodici mesi precedenti la data limite di presentazione della domanda di revisione.

ART. 12. - SUBAPPALTO

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare si segnalano le seguenti:

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto

D.P.R. 05-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12-02-2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici - art. 170 Subappalto e cottimo

D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale - Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 – (Legge Biagi) - art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)

L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art.21 (reato di subappalto senza autorizzazione)

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti).

Il presente Accordo Quadro può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell'art. 118 comma 7° del D.Lgs. 163/2006.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.L. 163/06;
2. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:

- a. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- b. L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- c. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- f. L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti;
- g. È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82.

ART. 13. - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del "Codice".

ART. 14. - RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano del corretto compimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

Capitolato speciale d'appalto – trasporto strumenti

È fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 15. - PERSONALE

Retribuzione e CCNL

L'IMPRESA dà espressa garanzia di corrispondere al proprio personale la regolare **retribuzione** secondo le **leggi** e i **patti collettivi** e **individuali** applicabili nella sua azienda. L'impresa si obbliga altresì ad applicare per tutta la durata dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai **Contratti Nazionali di Lavoro** e dagli **accordi locali integrativi** degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la loro eventuale scadenza, che intervenisse nel corso dell'appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione. **Oneri previdenziali**

L'aggiudicatario si obbliga altresì e dà espressa garanzia di assolvere puntualmente tutti gli oneri connessi, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti competenti, tenendo regolarmente le registrazioni dei libri matricola, infortuni, etc, effettuando regolarmente le denunce contributive e assicurative e i versamenti dei relativi contributi.

Il mancato versamento dei contributi e competenze dei lavoratori dell'impresa impiegati per l'esecuzione del servizio appaltato costituisce inadempimento contrattuale, oltre che violazione di leggi.

ART. 16. - FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese:

- in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
- nel caso morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore dell'impresa individuale mandataria

Fondazione Milano ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 17. - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

a) FATTURAZIONE

1. Le fatture dovranno essere emesse a consuntivo e saldo dell'esecuzione di ogni singolo ordine.
2. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande 20 – 20144 Milano partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
4. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - I riferimenti dell'ordine a cui la fatturazione si riferisce (oggetto altri dati comunicati da Scuole Civiche di Milano);
 - numero CIG (codice identificativo gara);
 - l'importo espresso in Euro;
 - tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - ogni altra indicazione utile.
5. In caso di A.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione al lavoro effettivamente svolto e adeguatamente descritto in fattura e alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. espressa in sede di gara. Gli importi fatturati verranno, comunque, liquidati a mani della capogruppo- mandataria esclusiva con rappresentanza anche per gli incassi delle imprese riunite, a meno di diversa istruzione della stessa impresa mandataria.

B - PAGAMENTI

1. Maturate le condizioni contrattuali e ricevuta la fattura, il Responsabile del Procedimento, ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione resa, entro il termine di 45 giorni, acquisisce d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore economico, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e rilascia l'attestato di pagamento con il quale attesta il regolare svolgimento della prestazione, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico. Le ritenute pari allo 0,5% sulle singole fatture saranno svincolate in sede di pagamento dell'ultima fattura relativa al contratto, previa verifica da parte di Fondazione Milano della conformità e regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
2. Il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'attestato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della fattura da parte di Fondazione Milano. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
3. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte di Fondazione Milano.

ART. 18. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni. Fondazione Milano non accetterà pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità degli stessi, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 19. - POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario è obbligato a produrre una polizza assicurativa all risk, senza franchigia, da chiedo a chiedo, che tenga indenne la stazione appaltante contro tutti i rischi del trasporto e durante le operazioni di carico e scarico della merce trasportata e movimentazione da e per gli ambienti di provenienza e destinazione.

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata per un massimale di almeno 500.000,00 euro.

La polizza deve coprire, tra gli altri, i rischi d'incendio, scoppio, alluvione, terremoto, furto, danneggiamento accidentale e/o vandalico e/o conseguenza di tentativo di furto o rapina, e dell'azione di eventi atmosferici.

L'appaltatore trasmette al Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti copia della polizza di cui al presente articolo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione oppure entro la data di esecuzione del primo trasporto.

ART. 20. - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento secondo quanto disposto dall'art 113 del Codice dei contratti. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a "Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione".

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze, relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO devono essere munite **della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo** in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Capitolato speciale d'appalto – trasporto strumenti

Nel caso di polizze o fideiussioni rilasciate **in via telematica**, potrà essere presentata la copia cartacea o elettronica (trasmessa via pec) del documento informatico, la quale sarà ritenuta equivalente all'originale - assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: funzione indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento da chi l'ha sottoscritto) – se conterrà le indicazioni che permettono di verificare in via telematica la veridicità del documento e della sua firma elettronica (con modalità p7m o equipollente), in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale - art. 23 comma 2.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

ART. 21. - CONTROLLI/VIGILANZA

Fondazione Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre il servizio a controlli/vigilanza, diretti a verificare la qualità e le modalità dei servizi offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste dal presente capitolato.

ART. 22. - PENALITÀ

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 200,00 per ogni difformità emersa a seguito dei controlli. Per difformità deve intendersi la non esecuzione in rispetto delle norme del presente capitolato.
- euro 300,00 per interventi effettuati oltre i tempi richiesti e pattuiti;
- euro 50,00 per fatturazione che non sia analitica dei servizi effettuati e indicativa dell'ordine/ordini eseguito/i.
- euro 50,00 per ogni mancato utilizzo, da parte del personale, del tesserino di riconoscimento;
- euro 50,00 per ogni mancata consegna del documento di trasporto o nota di servizio equivalente.

Le penali applicate nell'esecuzione di ciascun ordine non potranno - tra loro cumulate in ciascun anno - essere comunque superiori al 10% del valore presunto annuale del contratto quadro (cioè euro 20.000).

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

Le contestazioni dovranno essere presentate da Fondazione Milano entro 5 gg lavorativi dalla constatazione dell'inadempimento contrattuale.

Il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In ogni ipotesi di risoluzione per inadempimento del fornitore è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 23. - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 24. - RISOLUZIONE

Fondazione Milano potrà risolvere ogni ordine specifico, ovvero il contratto quadro, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'1454 Cod. Civ., in caso di perdurante e grave inadempimento.

ART. 25. - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto quadro si risolve di diritto ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. commissione di plurime violazioni contrattuali che comportassero l'applicazione di penali - tra loro cumulate sull'intero periodo contrattuale pregresso - comunque superiori al 10% del valore presunto annuale del contratto quadro (cioè euro 20.000).
2. realizzazione, per più di 3 volte, di trasporti/movimentazioni con modalità inadeguate tali che rendano gli strumenti musicali movimentati inadeguati all'uso qualitativamente eccellente a cui sono destinati (art.1492 C.C.);
3. inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
4. qualora il fornitore effettui o partecipi a transazioni finanziarie - relative al servizio di cui al presente capitolato - da e verso i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni (i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati al servizio) senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dal medesimo art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 26. - RECESSO

Fondazione Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano;

-spese che l'appaltatore compri di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi in grado di eseguire il contratto e che non abbia ammortizzato pro quota nei corrispettivi per gli ordini eseguiti; saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui Fondazione Milano sia stata preventivamente informata.

*Capitolato speciale d'appalto – trasporto strumenti***ART. 27. - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il **Foro di Milano**.

ART. 28. - STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 29. - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Firma

.....